

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Flat tax incrementale 2023, i chiarimenti teorici***Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sull'ambito oggettivo e soggettivo.*

La circolare 28.06.2023, n. 18/E ha fornito chiarimenti sulla cosiddetta **"flat tax incrementale"**, il nuovo regime agevolato opzionale introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. 55 a 57) per il solo anno 2023. Tale regime prevede che, appunto **per il solo anno 2023**, in luogo delle aliquote a scaglioni Irpef, si possa per scelta applicare **un'imposta sostitutiva del 15%** su una base imponibile non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra: reddito d'impresa/lavoro autonomo 2023; reddito più elevato del triennio 2020-2022. Tale base imponibile sarà poi **decurtata di un importo del 5%** calcolato sul reddito più elevato del triennio.

Gli acconti 2024 restano calcolati con il metodo ordinario Irpef.

Per quanto riguarda **l'ambito soggettivo** viene precisato che la flat tax si applica alle categorie seguenti: persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa; persone fisiche che esercitano arti e professioni; impresa familiare; impresa coniugale. **Sono esclusi:** i regimi forfetari 2023 (a meno che non superino nel 2023 i 100.000 euro e in tal caso, la fuoriuscita è nell'anno e si applica il regime ordinario); i soggetti che si sono costituiti nel 2023; i redditi delle società di persone o di capitali imputati per trasparenza ai soci. Ciò non implica tuttavia che i soggetti che possiedono tali partecipazioni siano esclusi dall'agevolazione, ma solo che il reddito da considerare per la flat tax è solo quello derivante dall'esercizio d'impresa o arte e professione in forma individuale. Differente discorso è invece se la partecipazione è posseduta dall'imprenditore individuale nell'ambito dell'attività d'impresa ed è indicata nell'inventario. In tal caso i redditi in oggetto si configurano quali reddito d'impresa della ditta individuale. Secondo il tenore letterale della norma, non sono esclusi i contribuenti che nel 2023 sono nel regime dei minimi (anche detto regime di vantaggio, ex D.L. 98/2011), poiché l'art. 1, c. 55 fa espresso riferimento soltanto ai forfetari quali soggetti esclusi; su tale tema anche la circolare n. 18/E ribadisce tra i soggetti esclusi solo coloro che nel 2023 applicano il regime forfetario, mentre più avanti ammette che negli anni del triennio in osservazione, ossia 2020, 2021 e 2022, il contribuente possa essere stato anche forfetario o minimo e che tali regimi non precludono la flat tax nel 2023.

Nella determinazione dell'incremento reddituale rientrano anche i redditi assoggettati a regime forfetario o di vantaggio, qualora rappresentino il maggior reddito del triennio.